

Circolare n. 1/2022 – gennaio 2022
[aggiornamento marzo 2022]

Legge Europea 2019/2020: novità in materia di bilancio e di revisione

Sulla GU del 17/1/2022 è stata pubblicata la Legge Europea 2019-2020 (L. n. 238/2021) che contiene, tra le altre cose, novità in materia di bilancio (art. 24). In particolare:

Società di persone

Ricordando che le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni quando tutti i loro soci illimitatamente responsabili siano s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l., viene ora precisato che la norma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Compensi di partite

Rispetto al generale divieto di compensi di partite contenuto nell'art. 2423-ter c.c., viene ora previsto che nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, debbano essere indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione. Tale informativa deve essere fornita anche nel caso di bilancio abbreviato.

Enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria

Gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono redigere il bilancio di esercizio in formato micro (art. 2435-ter c.c.).

Ai sensi della direttiva 2013/34/UE, (i) sono enti di investimento, le imprese il cui unico oggetto è l'investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività; (ii) sono imprese di partecipazione finanziaria le imprese il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.

Qualora tali enti redigano il bilancio in forma abbreviata: (i) non sono esonerati dalla redazione della relazione sulla gestione; (ii) le voci A e D dell'attivo non possono essere comprese nella voce CII e la voce E del passivo non può essere compresa nella voce D.

Informativa

Nel caso di assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante responsabilità illimitata, l'informativa riportata dagli amministratori nella nota integrativa del bilancio, deve ora comprendere l'indicazione della denominazione, della sede legale e della forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.

Bilancio consolidato

Area di consolidamento. Al fine di individuare le imprese controllate, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese. Viene precisata inoltre che le imprese considerate controllate sono oggetto di consolidamento a prescindere dal luogo in cui sono costituite.

Esonero. Viene precisato che i limiti numerici ai fini dell'esenzione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, sono da considerarsi su base consolidata. La verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento: in tale caso, i limiti numerici sono maggiorati del 20 per cento.

Informativa. L'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate che deve essere incluso in nota integrativa deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.

Le nuove disposizioni si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.